



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 28 OTTOBRE 2020

Nella data 28 ottobre 2020, alle ore 18.00, presso la sede sociale sita in via San Gennaro Agnano 94 Parco Russo, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione AIMA per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1. Modifiche statutarie per adeguamento alla nuova disciplina del Codice del Terzo Settore - Legge delega per la Riforma del Terzo Settore n. 106 del 2016 e s.m.**
- 2. Varie ed Eventuali.**

Il Presidente Caterina Musella chiama a fungere da Segretario verbalizzante il socio e consigliere Assunta Laudati

Sono presenti all'appello (in sede, con delega e in videoconferenza) i soci regolarmente iscritti, in rispetto del Dpcm del 13 ottobre 2020, della Circolare del Ministero dell'Interno del 20 ottobre 2020 ed in ottemperanza di tutte le indicazioni normative in tema di prevenzione del contagio da Covid-19.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci, apre l'assemblea con i saluti di rito e illustra l'ordine del giorno con riferimento alle modifiche da apportare per l'adeguamento alla normativa vigente del Terzo Settore.

Punto 1: il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare lo statuto per adeguarlo al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018).

L'Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione, approva all'unanimità il nuovo statuto (allegato al presente documento).

Tali modifiche fanno parte del nuovo statuto e regoleranno la vita associativa.

il Presidente fa presente, inoltre, ai soci la necessità di modificare la denominazione sociale per adeguarla al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018).

L'Assemblea dei soci, dopo ampia ed approfondita discussione, approva all'unanimità la seguente nuova denominazione per l'Associazione:

AIMA Napoli APS Onlus

Punto 2: Esaurita la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

Assunta Laudati

Il Presidente

Caterina Musella

Statuto AIMA Napoli APS Onlus

Articolo 1 – Denominazione, sede, durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata AIMA – Associazione Italiana Malattia di Alzheimer – Napoli APS (o anche, in forma breve, "AIMA Napoli APS"), di seguito indicata anche come "Associazione"
2. In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o APS. L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. Intanto l'Associazione, potrà continuare ad utilizzare l'acronimo ONLUS, conformemente a quanto disciplinato dalla normativa vigente, così come descritto all'art. 24 del presente statuto, quale peculiare segno distintivo in ogni comunicazione e manifestazione esterna.
4. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
5. L'Associazione si costituisce adottando il presente Statuto e al fine di ottenere l'iscrizione, quale socia AIMA Territoriale, nel libro soci di AIMA. L'Associazione utilizza nella propria denominazione o in altro modo il nome e ogni logo AIMA, di cui l'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (di seguito AIMA) è esclusiva titolare, nei limiti della relativa licenza d'uso temporanea e condizionata, tra l'altro, al conseguimento ed al mantenimento della qualità di Socia AIMA, con il conseguente impegno a rispettarne statuto e regolamento. L'Associazione, dunque, utilizza il nome AIMA e ogni relativo logo fintantoché tale licenza rimanga in vigore; in caso contrario, ne cessa l'utilizzo entro 90 giorni modificando la propria denominazione.
6. L'Associazione opera sul territorio della provincia di appartenenza o in territori limitrofi attraverso i Gruppi Operativi e ne assicura la uniformità e congruenza di azione.
7. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati
2. Le attività di interesse generale che l'Associazione esercita in via esclusiva o principale sono le seguenti:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

Le predette attività sono rivolte principalmente a persone – e a famiglie che abbiano al loro interno persone – affette da disabilità cognitive in genere, con particolare riferimento alla malattia di Alzheimer.

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

In particolare, per la realizzazione delle sue finalità e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione, nel proprio ambito territoriale di attività, si propone di:

- 1) realizzare interventi finalizzati alla tutela e al sostegno delle persone con Demenza e dei loro familiari, proponendosi come punto di riferimento e di aggregazione;
- 2) supportare le persone con Demenza ed i loro familiari nei rapporti con presidi sanitari ed enti pubblici;
- 3) promuovere, presso le Istituzioni Pubbliche, il diritto alla salute e la tutela giuridica della persona con Demenza e la qualità della vita del nucleo familiare;
- 4) affiancare le Istituzioni Pubbliche nei percorsi di potenziamento e innovazione della rete integrata dei servizi per la Demenza e la non autosufficienza;

- 5) promuovere, anche attraverso una partecipazione attiva, la predisposizione di forme specifiche di assistenza e sostegno per le persone con Demenza ed i loro familiari;
- 6) promozione e pratica di terapie non farmacologiche, finalizzate al contenimento dei sintomi, al mantenimento delle funzioni e alla qualità della vita;
- 7) contribuire alla formazione/aggiornamento del personale sanitario, del personale addetto all'assistenza e ai servizi sociali, anche attraverso l'organizzazione di convegni e corsi di studio;
- 8) promuovere il valore della testimonianza delle persone con Demenza e dei loro familiari per una lettura dei bisogni determinati dalla Demenza;
- 9) sostenere la ricerca epidemiologica, clinica, tecnologica e psicosociale, e collaborare ai progetti di ricerca proposti da AIMA Nazionale, anche in coordinamento con altre sedi territoriali, organizzazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità;
- 10) realizzare iniziative di sensibilizzazione della comunità in merito alle problematiche sociali della Demenza;
- 11) promuovere e creare percorsi di prevenzione e contrasto per lo sviluppo della Demenza, attraverso attività di sensibilizzazione e informazione;
- 12) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
- a) tutela dei diritti delle persone con Demenza;
 - b) sostegno dei familiari Caregiver e del loro lavoro di cura;
 - c) promozione di un approccio alla demenza competente, rispettoso e solidale, in ambito clinico, sociale e amministrativo, attraverso formazione, sensibilizzazione e adeguati interventi normativi;
 - d) Promozione della ricerca, anche volta a migliorare la clinica e la rete territoriale di assistenza;
 - e) formazione degli Operatori, dei Caregiver e dei Volontari addetti alle attività di sostegno alle Famiglie ed alla attivazione delle terapie non farmacologiche, finalizzate al contenimento dei sintomi, al mantenimento delle funzioni ad un'adeguata gestione di cura e alla qualità della vita;

A. Arred
Cedra

- f) promozione del riconoscimento e la tutela del ruolo educativo e di cura dei familiari e dei congiunti delle persone con demenza;
- g) promozione della piena inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano delle persone con demenza, in attuazione del dettato del comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione Italiana e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità;
- h) prevenzione della disabilità, il suo aggravamento o l'insorgenza di disabilità aggiuntive;
- i) promozione del maggiore grado di indipendenza e piena autonomia di vita possibile in relazione al personale stadio di malattia, anzitutto delle persone con necessità di sostegno intensivo, nell'esercitare le funzioni vitali primarie e ad autodeterminarsi, come definite dal Preambolo, lettera (J), della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD), recepita dal Parlamento Italiano con Legge 18/2009;

ART. 3- Adesione alla rete associativa AIMA

- 1) Le attività di cui all'articolo 2 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di AIMA Nazionale.
- 2) L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, esercitando gli interventi di politica associativa sul territorio di propria competenza, attraverso la propria articolazione territoriale.
- 3) In caso di scioglimento, i beni dell'Associazione saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (preferibilmente se socie AIMA, ma solo se rispondenti ai requisiti di legge)
- 4) L'Associazione versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla AIMA Nazionale.

ART. 4 - Ammissione e numero degli associati

1. Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Nel caso in cui tale numero di associati venisse meno, esso dovrà essere integrato entro un anno. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
2. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
5. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
6. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
7. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, hanno il *diritto* di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
2. Gli associati hanno l'*obbligo* di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

ART. 6 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

3. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
4. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.
5. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
6. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima
7. I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.
8. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.
9. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 7 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vicepresidente
 - e) il Tesoriere
 - f) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - g) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8 - Assemblea

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun associato ha un voto.
2. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3/5 associati.
3. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta e/o via mail contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati/ e/o mediante affissione in bacheca presso le proprie sedi e/o mediante pubblicazione sul proprio sito.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

5. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 2/3 degli associati.

6. L'Assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

10. È compito dell'Assemblea:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto
- g) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo

esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

11. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 9 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da tre a sette, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

3. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

4. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

5. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

6. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario e un Direttore Generale. Tali nomine terminano alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

9. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni ed assume tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 10. Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare:

- elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- elegge e revoca l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- elegge a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
- nominare il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente il Tesoriere il Segretario ed un Direttore Generale dell'Associazione;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza
- decide l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare
- adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis
- delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- delibera contribuzioni straordinarie per il finanziamento di determinate specifiche attività;
- adisce l'autorità giudiziaria civile e penale;
- in presenza di più di trenta iscritti, elegge tra questi, per ogni gruppo di ulteriori trenta soci o frazione di trenta superiori a dieci, un Delegato che, insieme al Presidente rappresenti l'Associazione all'Assemblea dei soci AIMA;
- designa i Consiglieri deputati a rappresentare l'Associazione presso il Coordinamento regionale (eventualmente costituito da AIMA).

Il consiglio può delegare a singoli Consiglieri specifici poteri per la realizzazione di determinate operazioni o iniziative.

ART. 11 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 – L'Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, anche monocratico, è eletto dal Consiglio Direttivo, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di controllo deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
3. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.13 – L' Organo di Revisione legale dei conti

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

ART. 14– Patrimonio, destinazione ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 - Risorse economiche

Assemblea
Coef

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16 - Bilancio di esercizio

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è *predisposto* dal Consiglio direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 17 - Bilancio sociale e informativa sociale

1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
2. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 18- Libri

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - 🌐 libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - 🌐 registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - 🌐 libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - 🌐 libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - 🌐 libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura

dello stesso organo;

- ④ libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 19 – Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 - Lavoratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 22 - Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, non lucrative di utilità sociale (preferibilmente se socie AIMA, ma solo se rispondenti ai requisiti di legge) o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24 - Entrata in vigore dello statuto e norme transitorie

1. Il presente statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all'iscrizione nel registro unico del terzo settore dell'Associazione.
2. In ogni caso continua a seguirsi, prevalendo su diverse clausole statutarie, la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

ART. 25 - Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

Sig. Antonio Landolfi

Agenzia Entrate		Direzione Provinciale I di Napoli Ufficio Territoriale di Napoli 1	
REGISTRATO AL N. <u>3/4746</u>		GJS NTB Sig. <u>117/2017</u>	
02 NOV. 2020		Data versam. <u>105/2018</u>	
MOD. 71/M add.			
TOTALE VERSATO €		IL DIRETTORE	

Sig. Antonio Landolfi